NW4088

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE: D. LEG.VO 16/06/2017, N. 104 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06/07/2017 è stato pubblicato il D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104 di attuazione della Direttiva n. 2014/52/UE in materia di valutazione di impatto ambientale. Il Decreto apporta numerose e sostanziali modifiche al D. Leg.vo n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'ambiente). Si riporta di seguito una sintesi di tutte le novità introdotte.

A cura di Angela Perazzolo

Il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 modifica la Parte II e i relativi allegati del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 *(c.d. Codice dell'ambiente)* per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE. Quest'ultima, a sua volta, ha modificato la Direttiva n. 2011/92/UE al fine, tra l'altro, di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente *(smart regulation)*, rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, garantire il miglioramento della protezione ambientale e l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilità delle stesse anche in formato elettronico (considerando nn. 3 e 18).
In linea con tali obiettivi il decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile.
Inoltre il Decreto sostituisce l'articolo 14 della Legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa a progetti sottoposti a VIA e l'articolo 26 del D. Leg.vo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel procedimento di VIA.
Ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva, il recepimento doveva avvenire entro il 16/05/2017. Nel rispetto di tale previsione il Decreto (art. 23) stabilisce che le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16/05/2017 (vedi paragrafo sulle disposizioni transitorie).
Per una sintesi dei contenuti della Direttiva 2014/52/UE si rinvia all'articolo "***Nuove linee guida sulla valutazione impatto ambientale: Direttiva n. 2014/52/UE***".

PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA PER IL RECEPIMENTO - Il Decreto è stato adottato ai sensi della Legge delega n. 114 del 09/07/2015 che, all'articolo 1, prevede l'emanazione del Decreto di attuazione, tra le altre, della Direttiva n. 2014/52/UE e, all'articolo 14, detta i seguenti principi e criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente *(smart regulation)* e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PRINCIPALI INNOVAZIONI PREVISTE DAL D. LEG.VO 104/2017 - Tra le novità più significative introdotte dal decreto si segnala quanto segue:

- nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio;
- introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d'incidenza - c.d. "VINCA", laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" da prendere in considerazione ai fini della VIA;
- eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per l'effettuazione del c.d. "*screening*" sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea;
- possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del "progetto di fattibilità" (come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
- facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;
- facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV del D. Leg.vo 152/2006, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "*prescreening*");
- abrogazione del D.P.C.M. 27/12/1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale *(SIA)*, e sua sostituzione con il nuovo allegato VII alla parte seconda del D. Leg.vo 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell'allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di *gold plating* (produzione di norme in eccesso rispetto a quanto necessario e richiesto dalle norme europee);
- riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le *performances* di tale organismo e per assicurare l'integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'accelerazione e l'efficientamento delle istruttorie;
- eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea;
- riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come "perentori" ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
- introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-

regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento;
- razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l'economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
- completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE - Il D. Leg.vo n. 104/2017, all'articolo 23, stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA **avviati dal 16/05/2017**, facendo salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del Decreto (21/07/2017) con la possibilità per il proponente, entro un termine congruo assegnato dall'autorità competente, di effettuare eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal Decreto medesimo. L'articolo 23 contiene inoltre una norma transitoria che, in ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedimentali introdotte e ferma restando la regola generale sull'applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso, consente al proponente di richiedere all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data del 16/05/2017.
È prevista infine (articolo 25) l'emanazione di Decreti contenenti le norme di attuazione in relazione ai seguenti aspetti:
- individuazione dei contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle apposite liste di controllo, in caso di richiesta della valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (articolo 6 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3);
- aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 contenente linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome;
- indirizzi metodologici e modalità operative per la collaborazione dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali;
- linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale;
- contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 18;
- linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali;
- modalità di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-*bis* del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 13, comma 2;
- tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS (articolo 33, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21).